
EDITH STEIN

LUISA AVITABILE

FORME DI GOVERNO, COMUNITÀ E DIRITTO NEL PENSIERO DI EDITH STEIN

1. *Forme di governo*

Nella prospettiva ermeneutica di Edith Stein, lo Stato è costituito da atti sociali che esprimono la libertà delle persone che lo compongono e che si riconoscono reciprocamente in quell'*idem/cum sentire* peculiare della comunità, attraverso l'esercizio di un potere marcato spiritualmente. La libertà diventa, in questo modo, il nodo centrale per la declinazione del diritto positivo, poiché le persone, esercitandola, tendono a un'aggregazione diretta alla formazione e alla permanenza di uno Stato che legiferi, disciplinando così le loro condotte.

La struttura giuridica è una dimensione complessa, altamente organizzata nella divisione dei poteri, nelle responsabilità di governo e nelle attribuzioni di funzioni pubbliche. Le modalità con le quali il diritto vigente promana dallo Stato, che assolve alla sua funzione legislativa, vengono discusse da Stein insieme alle condizioni preesistenti alla formazione statale.

Lo Stato si presenta come una forma associativa gradualmente costruita che estrinseca e realizza gli *a priori* del diritto puro imperniati nella persona¹. Progetta le singole strutture che, nei suoi rapporti interni ed esterni, convergono in una forma, l'atto sociale della promessa, incentrata sui diritti e sulla dignità della persona; quando Stein afferma che lo Stato è autonomo indica la responsabilità degli effetti della promessa, a fondamento della legislazione, e non un referenzialismo autarchico. Precisa che attribuire allo Stato gli stessi elementi distintivi che si ascrivono alle persone è un "modo di dire": lo Stato non pensa, non riflette, non fa esperienza, non prova rancore, non è afflitto, ecc. Solo le persone che si attivano per rendersi partecipi degli atti statali sono capaci di sperimentare la coesistenza nella comunità, genesi dello Stato.

A partire da queste prime considerazioni, la discussione sulle origini dello Stato si dirama in una duplice direzione. La prima si radica nelle visioni del contratto sociale e nel formalismo giuridico; la seconda risiede

¹ Cfr. E. Stein, *Una ricerca sullo Stato*, tr. it. di A. Ales Bello, Città Nuova-OCD, Roma, 2021, pp. 33 ss.

in quella fenomenologia giuridica sviluppata e discussa da Edith Stein² nello studio *Una ricerca sullo Stato*, del 1925, che si divarica nelle forme di governo e nel concetto di comunità. Il risultato è un'istituzione pubblica, cifra degli *a priori* del diritto puro.

Procedendo lungo una traiettoria critica, Stein analizza le forme di governo che incarnano il potere, promanante dalla massa, dalla società, dalla comunità³. Nella ricostruzione, anche storica, delle forme di governo rivisita le figure del monarca che dà vita a un regime di sovranità assoluta⁴; del despota che impone un regime tirannico; dell'aristocrazia che coagula le aspettative di una classe, permanendo nell'esercizio di un potere, frutto della ricchezza tramandata; dell'oligarchia che concentra potere e averi nelle mani di una ristretta cerchia; della democrazia che determina la partecipazione del popolo al governo; infine, della demagogia che favorisce il potere di pochi rispetto a una pluralità.

Le forme di governo delineate dalla dottrina giuridica tradizionale attirano l'attenzione di Stein che le analizza singolarmente e nelle loro peculiarità: il monarca rappresenta l'accentramento del potere di un singolo, primo unico autore, assolutizzando il potere dello Stato in una direzione monadica. È direttamente responsabile della linfa statale e può esigere dai componenti l'impegno come servitori (sudditi) della struttura che governa.

È interessante notare come dalla declinazione delle tipologie governative, emerga il comune denominatore della responsabilità dell'individuo, «da lui dipende ciò che egli è, e che gli si chiede di fare di sé qualcosa di determinato: *egli può e deve formare se stesso*»⁵: la possibilità della sua formazione risiede innanzitutto in se stesso e nella comunità alla quale appartiene. Anche da questa premessa si evince come, nel prendere le distanze in modo critico da un'ipotesi di sovranità assoluta, detenuta da un singolo monarca, Stein sottolinei la speciosa indifferenza nei confronti delle singole identità: ogni individuo ne consegna la propria formazione e la libertà al sovrano, con una delega pressoché totale, avviando un processo di deresponsabilizzazione che trasforma l'individuo in un essere funzionale al potere.

Il rapporto che Stein descrive è teso a mostrare la connessione tra colui che detiene il potere e la struttura statale che, per suo tramite, dovrebb-

² Per la diffusione dell'opera di Edith Stein, si rinvia a F. Alfieri, *Die Rezeption Edith Steins. Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942-2012. Festgabe für M. Amata Neyer OCD*, Echter, Würzburg 2012.

³ E. Stein, *Una ricerca sullo Stato*, cit., pp. 3 ss.

⁴ Cfr. *ibi*, p. 99.

⁵ Ead., *La struttura della persona umana*, tr. it. di M. D'Ambrà, Città Nuova, Roma 1999, pp. 123-124. Per un approfondimento si rinvia a F. Alfieri, *La presenza di Duns Scoto nel pensiero di Edith Stein. La questione dell'individualità*, Morcelliana, Brescia 2014.

be essere in direzione del diritto puro, fulcro del rapporto interpersonale e della genesi statale⁶.

Non è utile qui tralasciare il rinvio del diritto positivo al diritto puro, dove la responsabilità è misurata dalla giustizia⁷ e dalla libertà. Nella direzione di una forma di governo a matrice monarchica, risaltano elementi giuridicamente insufficienti per poter affermare la presenza degli *a priori* del diritto puro.

Da un punto di vista teorico, il monarca illuminato si presenta con alcune caratteristiche atte a ripristinare il legame, seppur flebile, con il diritto puro. Nonostante, in linea di principio, presenti aspetti evidenziati così da Stein: «se uno Stato è costituito come monarchia ereditaria, ne deriva la pretesa, da parte di colui che si trova a essere erede della corona, di essere riconosciuto come rappresentante dello Stato, e il diritto di compiere atti in suo nome – da solo o insieme ad altri organi previsti»⁸, a differenza dello Stato democratico, dove non sono presenti eredi pretenziosi, ma si esperiscono tutti quei tentativi atti a incrementare il consenso, tutelando le forme di espressione del dissenso. In una struttura giuridico-politica concretizzata seguendo i principi dello Stato democratico, di certo il processo che genera la Costituzione attesta una sua autolimitazione⁹, perché di fronte a una molteplicità di possibilità ne vengono selezionate solo alcune, vincolate a contenuti qualitativi, parte integrante ed essenziali della promessa, sostituto rilevante del contratto sociale¹⁰. Ma il limite, in questo caso, è parte essenziale delle procedure giuridiche e della realtà del diritto puro e mira al ripristino delle forme di giustizia e dunque degli *a priori* del diritto puro.

Nel caso del despota, lo Stato viene trattato come una «preda», aggredito a esclusivo uso di interessi estranei allo statuto della condivisione pubblica, ma con caratteri privati guidati da interessi personali. Quindi, viene a rompersi quel legame tra Stato e individuo che ancora permane nella monarchia assoluta, seppure declinato come controllo che il sovrano esercita, in modo capillare, sui sudditi.

Nella realtà, il despota attualizza legami di natura puramente oggettiva, dove l'alterità è considerata nuda oggettività, nella sua cosalità. Il dispotismo, in quanto rapporto di pura recettività esecutiva, manca proprio di quel legame comunitario che invece non sembrerebbe totalmente assente nell'ipotesi della monarchia assoluta. Si fa notare l'assenza di

⁶ Cfr. E. Stein, *Una ricerca sullo Stato*, cit., pp. 92 ss.

⁷ Cfr. *ibi*, p. 126.

⁸ *Ibi*, p. 99.

⁹ Cfr. *ibidem*.

¹⁰ Cfr. *ibi*, p. 43.

quegli elementi che concretizzano la possibilità degli *a priori* del diritto puro a vantaggio di atteggiamenti usurpatori.

Nel caso dell'aristocrazia, si individua un gruppo scelto che si identifica con le esigenze dello Stato. Il contrario succede nel caso dell'oligarchia in cui si rovescia il rapporto e si incontrano gli stessi termini presenti nella forma di governo dispotica. Infatti, la condizione è che gli oligarchi trattino i componenti la comunità come depredati, ed essi stessi si presentino nella veste di predatori: entrambi, al di fuori della situazione coattiva nella quale vivono, esprimono aspettative che, configurandosi come normative, sono il fulcro del diritto della persona, non riconosciuto né nell'ambito aristocratico, né in quello oligarchico. L'eventualità della concretizzazione degli *a priori* del diritto puro è soppressa a vantaggio del mantenimento dei privilegi.

In linea di principio, nel caso della democrazia la totalità dei soggetti dovrebbe porsi al servizio dello Stato, mentre nella demagogia si assiste a un'«atomizzazione della comunità statale», diretta a perseguire obiettivi che mistificano gli *a priori* del diritto puro.

A un'analisi approfondita, nessuna di queste forme di governo può essere definita in assoluto «la migliore», poiché ognuna presenta delle caratteristiche problematiche: ad esempio, nella prima forma, l'unione è forzata e saldata dal rinvio a un *unicum*, la figura del sovrano, declinabile in un assetto, dove gli altri componenti o sostenitori dello Stato sono considerati sudditi; non vi è uno scambio culturale che rispetti lo spirito comunitario, se ne può dedurre che l'istituzione del diritto positivo avvenga nella considerazione di un'ubbidienza assoluta e cieca dei sudditi a un potere privo dell'autonomia e della specificità della terzietà legislativa.

Le forme di governo investigate da Stein possono tendere agli *a priori* del diritto nel momento in cui presentano la «ricerca del giusto», tesa a destabilizzare la violenza.

La prospettiva auspicabile è che il monarca agisca non per la tutela dei propri interessi, ma per quelli dello Stato considerato il bene supremo. Nella seconda forma di governo, prevale l'autorità dittatoriale di un singolo definito implicitamente predatore¹¹; il legislatore emetterà norme dirette al conseguimento di un utile personale fino a svuotare completamente la preda, vale a dire lo Stato, con comportamenti diretti all'uso della violenza e della minaccia. Nella terza, dove i migliori sono selezionati in base al loro «avere», rispetto ad altri che non hanno disponibilità sufficienti, le leggi saranno un prodotto unilaterale, miranti all'esclusione (= violenza alla persona) dei meno abbienti; gli oligarchi, al contrario, non sono i più ricchi

¹¹ Cfr. L. Strauss, *La tirannide*, Giuffrè, Milano 1968, pp. 115 ss.

ma coloro che arrivano al potere sulla base di valutazioni contingenti e lo detengono secondo uno spirito interessato a una ristretta cerchia, per cui, mentre il despota dispone del diritto a partire dalla propria condizione, gli oligarchi condividono la conquista del potere legislativo con pochi altri; le ultime due forme sono una l'opposto dell'altra, la democrazia si sviluppa proporzionalmente ai diritti di tutti, mentre la demagogia favorisce alcuni diritti, scelti sempre in base a utilità e bisogni contingenti.

2. *Genesi dello Stato di diritto*

Con l'affermazione delle forme di governo è opportuno individuare anche la genesi dello Stato di diritto, contrapposto allo Stato legale che rischia derive nel totalitarismo. Anche in questa riflessione Stein medita una divaricazione speculativa che si orienta, da una parte, a una prospettiva puramente formale e, dall'altra, a una sostanziale.

In quest'ultima, la comunità diventa il prologo e l'epilogo dello Stato di diritto, formato da relazioni interpersonali il cui collante è un *idem sentire* a matrice spirituale che si oppone significativamente alle derive verso il totalitarismo.

Sotto un profilo puramente formale che lo Stato esista è un tema numerico proporzionale alle persone che concorrono a concretizzarlo¹².

Nella realtà, la questione formale è solo una delle componenti per la composizione dello Stato. Le persone si muovono e agiscono animati da pensiero, volontà e intenzione che li rende individui unici¹³, infungibili e originali, differenziati rispetto al mondo dei viventi non umani¹⁴. Ecco perché la questione del diritto positivo non è discussa da Stein a partire da temi legati alla numerosità¹⁵, come teorizzato da Hobbes, da Rousseau e da altri, poiché il concetto di maggioranza o minoranza e l'ipotesi del contratto sociale non mirano al rinvio agli *a priori* del diritto puro, ma rischiano di concretizzare una legalità autoreferenziale con l'istituzione di un diritto ingiusto.

¹² Si tratta della forma che «deve diventare forma vivente. E questo “svegliarsi” della vita, che segue il cominciare a essere del nuovo individuo, mi sembra sia sempre una nuova intrusione, che non si lascia guidare dalla generazione, sebbene ad essa solo subordinata. In questo io vedo il mistero più grande e meraviglioso della vita. Il fatto che un essere vivente non possa derivare da uno inanimato, ma solo da un altro essere vivente, sottratto a qualsiasi “fabbricazione” arbitraria, suscita rispetto per la vita»: E. Stein, *Essere finito e essere eterno. Per una elevazione al senso dell'essere*, tr. it. di L. Vigone, Città Nuova, Roma 1988, p. 295.

¹³ Cfr. B. Romano, *Principi generali del diritto*, Giappichelli, Torino 2015, pp. 113 ss.

¹⁴ È essenziale il rinvio a Husserl, maestro di Edith Stein: cfr. E. Husserl, *Esperienze del mondo: l'essere umano e l'animale*, a cura di G. Iocco, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 43 ss.

¹⁵ Cfr. E. Stein, *Una ricerca sullo Stato*, cit., p. 25.

Il concetto di contratto è deviante e tradisce gli *a priori* dello Stato di diritto, radicati nella comunità e non nella società o nella massa.

Se si ipotizzasse la massa come base istitutiva dello Stato, bisognerebbe eludere la dimensione della spiritualità che, in questo caso, è passiva e strutturata da un gruppo informe, non definito nelle sue componenti, non istituzionalizzato, dove l'azione può assumere anche caratteri controgiuridici, lesivi della dignità e degli *a priori* del diritto, e dove i componenti si muovono sull'onda di un sentimento contingente e imitativo¹⁶.

La sua stessa composizione è immediata, semplice, pervasa da quella che Stein definisce «passività spirituale»¹⁷, estranea al concetto di persona e di dignità, ma, al contrario, con un carattere di cosalità che sovrasta la libertà dell'individuo immerso¹⁸ in una temporalità contingente e transeunte, dove la consapevolezza dell'itinerario non è contemplata.

Questo non significa che essa non abbia elementi caratteristici propri, individuabili con la cognizione della situazione, la materialità immanente priva di quella forza specifica per procedere in direzione di una conformazione diversa rispetto a quella che le è propria e che necessita di soluzioni immediate, assunte nella evaporazione del momento.

Stein riprende le questioni relative allo Stato, qualificandolo a partire da quel che lo origina; la derivata della società che, nella complessità delle sue operazioni, stabilizza le proprie finalità centrate sull'utile, pone un problema di non poco rilievo per la determinazione dello Stato, poiché avrebbe come finalità quell'utilità specifica dell'economia e non del diritto che adotta invece, come coordinata principale, la dimensione della gratuità, insita nella titolarità dei diritti della persona, riconosciuti da un diritto positivo orientato alla giustizia, equivalente degli *a priori* del diritto puro. È possibile affermare che lo Stato si serva delle persone? Sì, se lo fa con la finalità di promuovere e garantire la dignità: lo Stato sono le persone¹⁹.

La società è una composizione più vicina alla comunità e più distante dalla massa, il che fa affermare a Stein che la società è una declinazione della comunità, «una variante razionale»²⁰, e come tale può essere assunta, insieme alla comunità, come genesi dello Stato, dando luogo alla forma mista della comunità sociale, dove diventa prioritario l'elemento del gratuito rispetto a quello dell'utile.

¹⁶ Cfr. Ead., *Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica*, tr. it. di A.M. Pezzella, Città Nuova, Roma 1996, pp. 258-260.

¹⁷ *Ibi*, pp. 206 ss.

¹⁸ Cfr. Ead., *La struttura della persona umana*, cit., pp. 54-70.

¹⁹ Cfr. Ead., *Una ricerca sullo Stato*, cit., p. 69.

²⁰ Ead., *Introduzione alla filosofia*, tr. it. di A.M. Pezzella, Città Nuova, Roma 1998, p. 140.

L'analisi sulle differenze tra le tre relazioni interpersonali porta a considerare che la comunità, a differenza della società, è istituita, il che significa che il livello di consapevolezza dei singoli che la formano è di grado qualitativamente più elevato. Questo carattere di consapevolezza/autocoscienza si trasferisce dai singoli individui alla compagine relazionale della comunità che così da luogo a una sorta di circolo virtuoso dove «le forme comunitarie si sviluppano, quelle societarie sono prodotte»²¹ e queste ultime non possono promuovere un'azione mirata all'istituzione di uno Stato, nella consapevolezza che in esso le relazioni non sono pure, ma reali e interpersonali, formate da individui in carne e ossa che vivono le esperienze della loro quotidianità nel diritto.

La comunità sociale è una formazione storica che non si afferma come soggetto totalizzante, ma prevede un itinerario di responsabilizzazione in grado di rendere l'impegno della promessa nella struttura statale. In questa direzione, Stein distingue tra comunità statale e comunità di popolo²², ponendosi l'interrogativo che investe pienamente la questione dei diritti umani: la comunità statale esiste anche nel momento in cui viene a mancare la comunità di popolo? La problematizzazione dei due tipi di comunità porta la discussione sulla struttura giuridica dello Stato, quindi sui presupposti del diritto con contenuti "giusti"²³ e implica, non solo formalmente, la centralità della persona nella sua dignità.

Di converso, quando lo Stato persegue ingiustizie legalizzate nega la presenza della dignità della persona, orientandosi così a una struttura funzionale e totalitaria.

Per la complessità della questione, Stein non omette di analizzare, sempre sulla base dello strumentario fenomenologico-realista, che la struttura della persona deve potersi esprimere su due versanti: la struttura statale, che comprende una pluralità di popoli, e la comunità di popolo che può anche decidere di non dotarsi di un'organizzazione statale. Il concetto di "pluralità di popoli" non oblitera la molteplicità di culture e di interessi; la comunità di popolo è necessaria alla genesi dello Stato, non è un elemento accessorio, dunque sostituibile con altri contenuti che tralascino il concetto di dignità di essere persona, ma funge da base.

Sia la comunità statale che quella di popolo designano un compito da assolvere e, se nel caso del popolo vi è la manifestazione di un'unitarietà, questo non significa l'affermazione dominante della volontà di un'etnia

²¹ Ead., *Una ricerca sullo Stato*, cit., pp. 5 ss.; cfr. anche M. Zambrano, *Persona e democrazia. La storia sacrificale*, Bruno Mondadori, Milano 2000.

²² Cfr. Ead., *Una ricerca sullo Stato*, cit., pp. 16 ss.

²³ «L'ansia del giusto» che «non può realizzarsi nel singolo, bensì soltanto nella comunità umana in quanto tale»: M. Buber, *Sentieri in utopia*, Edizioni di Comunità, Milano 1981, p. 16.

particolare, ma l'espressione di una cultura²⁴ che rinvia alla spiritualità del popolo, convogliato nella comunità e quindi al suo asse creativo.

Per cultura si intende la creatività delle persone che formano un *universum*, come quello del popolo, che si differenzia in modo peculiare da altre formazioni, perché solo ad esso spetta il compito significativo di creare la cultura della dignità²⁵ e, nello scambio, la comunità trova la sua ragione di formarsi, in virtù di un'autonomia che, nel caso della comunità statale, diventa effetto della sovranità.

La caratteristica del popolo, in quanto portato delle persone, è quella di manifestare la personalità attraverso un asse creativo latore di organizzazione: la cultura – disseminata attraverso la trasmissione della testualità giuridica – e l'autonomia sono elementi che vengono trasposti nella formazione delle leggi da parte dello Stato nella sua qualifica prioritaria di legislatore. Allo stesso modo, la comunità di popolo è in grado di darsi una disciplina giuridica, pur non caratterizzata da forme legali che permangono nella promessa del legislatore statale. Nel caso della sovranità popolare, il popolo è la base a partire dalla quale discutere di potere costituito, il che significa che il potere sovrano risiede nel popolo, poiché «presuppone sempre un diritto a esercitare l'autorità e il suo soddisfacimento attraverso il riconoscimento di coloro che sono interessati»²⁶. Stein sceglie, dopo averla scandagliata con strumenti fenomenologici, la struttura comunitaria del popolo per avviare la questione della genesi statale, in quanto è la formazione alla quale possono aderire liberamente i consociati, nella mediazione della cultura.

In questa direzione emergono due interrogativi: la struttura statale comprende una pluralità di popoli? Questa domanda implica una riflessione sul significato intrinseco di pluralità di popoli che non esclude la varietà di culture e di interessi. La comunità di popolo, vale a dire l'elemento popolo, è necessaria alla genesi dello Stato o è un accessorio, un epifenomeno facilmente eliminabile?

3. La comunità: un "singolare plurale"

Per rispondere alle domande è necessario procedere con ordine per organizzare una struttura concettuale fenomenologica ruotante intorno alla genesi dello Stato di diritto. Il primo interrogativo propone una questione di diritto internazionale, il secondo configura una problematica che in-

²⁴ Cfr. E. Stein, *La struttura della persona umana*, cit., p. 202.

²⁵ Cfr. *ibi*, p. 36.

²⁶ Ead., *Una ricerca sullo Stato*, cit., pp. 71ss.

veste il diritto statale. Nella dimensione relazionale tra Stati, ognuno di essi conserva la propria autonomia specificata nella sovranità, quindi se uno Stato ha la pretesa di intervenire nelle attività di altri Stati si tratta di un'ambizione che tende a eliminare la loro sovranità, allo scopo di annientarne l'esistenza. Entrambe le questioni si alimentano a quello che Stein definisce diritto puro, qualità del rapporto umano, in sintesi all'*a priori* della promessa. Sarebbe peraltro contraddittorio affermare che uno Stato si identifichi con un popolo, il che non elimina la possibilità dell'equivalenza *uno Stato = un popolo* che, una volta formalizzata, rischia però di essere una limitazione escludente.

Nelle possibilità espresse da Stein, lo Stato latore della volontà di un unico popolo designa un'eccezione, non un paradigma per la genesi della struttura statale: rappresenta uno Stato, ma non l'unica possibilità dello Stato di diritto. Il riferimento costante ai classici, anche della dottrina giuridica, porta Stein alla lettura e all'interpretazione di Aristotele, in particolare al suo concetto di *filia* che trasforma in empatia e collante che tiene uniti gli Stati e le comunità.

Una giustizia priva di questo elemento non riuscirebbe nell'opera di progettare lo Stato di diritto. In questo senso, il concetto di *filia* aristotelica viene interpretato da Stein come «coscienza della comunità» e, nell'affermare la preminenza della comunità statale comprensiva di una pluralità di popoli, traduce la spiritualità della comunità nella concretezza della comunità sociale, riprendendo l'Aristotele dell'*Etica nicomachea* V, 1134a, dove è vista come «un insieme di persone legate in una comunanza di vita, per formare un tutto autosufficiente...».

Ritiene, peraltro, di dover sottolineare e approfondire, a questo proposito, il carattere dell'autosufficienza (autarchia)²⁷. Aristotele radicalizza con questa parola quel che Stein riporta a un'interpretazione avvicinabile al concetto di autonomia e specificità del diritto, corroborati dalla sovranità e dalla terzietà dello Stato-legislatore.

È significativo il riferimento ad Aristotele per sottolineare quell'*idem sentire* che appartiene allo Stato di diritto e che promana dalla comunità. Proprio in questa direzione vanno alcune affermazioni principali di Stein:

«Non è muovendo dalla struttura dello Stato, ma dalla struttura delle persone, come esseri spirituali, che si può comprendere [...] come un'entità statale concreta si costituisca sulla base di una preesistente comunità e come, d'altra parte, stringe in un legame comunitario le persone; e, inoltre, come questi rapporti comunitari siano necessari per garantire l'esistenza di uno Stato»²⁸.

²⁷ Cfr. *ibi*, p. 116.

²⁸ *Ibi*, p. 18.

Nelle connessioni dei concetti di massa, società e comunità rinviante anche alle forme di governo si pone la problematizzazione della genesi dello Stato che, nell'interpretazione esposta in queste pagine, conduce al diritto della persona e non ha una provenienza totalizzante, nel senso che il potere non è depositato né in chi comanda, né nelle mani dei sottoposti in quanto destinatari, ma li trascende verso la dimensione degli *a priori* del diritto puro.

Questi argomenti confermano l'assunto che «muovendo dall'idea di Stato, nessuna delle possibili forme statali merita di essere preferita»²⁹, poiché lo Stato rimane sovrano solo se persegue il diritto puro nella forma della dignità della persona, e il principio terzo che governa la situazione raffigura l'*a priori* del diritto positivo, e dello stesso Stato.

Da questa riflessione scaturiscono altri elementi principali: le persone, in quanto tali, sono la possibilità costitutiva della struttura statale. Sulla base di questa osservazione ne scaturisce un'altra, vale a dire quella della pluralità di comunità – l'attuale e quella preesistente – nella loro progressione temporale. Ne deriva allora che la comunità statale non necessariamente deve essere comunità di popolo, cioè le due forme non coincidono inevitabilmente. Ogni comunità designa per sé un compito, quello del popolo consiste nel «presentare un *carattere etnico* unitario», il che non significa una selezione etnica, ma porta ad altre considerazioni: promanazione dal seno del popolo di una cultura che rimandi alla spiritualità della comunità di popolo e quindi al suo asse creativo.

Lo spazio dello spirito avvia la formazione della cultura: il diritto è istituito dunque in una presentazione centrata nella cultura. Dietro la cultura espressa da un popolo vi è, nella costruzione di Stein, la creatività: il popolo si differenzia da altri microcosmi, perché solo ad esso spetta il compito di creare cultura «*per essenza*», infatti solo nello scambio culturale la comunità trova la sua ragione³⁰, la sua autonomia che diventa il riflesso della sovranità dello Stato.

Il popolo è dotato di personalità, ha un asse creativo, si fa portatore di un'organizzazione, in modo da continuare a vivere su base autonoma. La totalità di questa struttura è internamente coordinata: organizzazione, capacità creativa e autonomia, sono gli elementi che caratterizzano il diritto istituito dallo Stato che costruisce le sue fondamenta sulla comunità di popolo.

Diventa rilevante, ai fini della genesi dello Stato di diritto, che la vita stessa della comunità acquisti una sua identità, non certo come evento statico, ma come continuità dinamica verso la costruzione di una struttura

²⁹ *Ibi*, p. 57.

³⁰ Cfr. *ibi*, p. 21.

statale giuridica che si realizzi soprattutto nell'organizzazione e nella realizzazione degli *a priori* del diritto puro, fattore determinante per evitare il dissolvimento di una situazione comunitaria costituita solo sulla base di interessi.

La comunità è strutturata in modo specifico; non è considerata in senso singolare, ma in senso plurale, vale a dire in direzione di una pluralità di comunità.

Proprio su questa base è necessario stabilire che la pluralità comunitaria è rilevante anche in quanto comunità di popolo, la sola idonea a produrre cultura, il che vuol dire che istituisce un diritto positivo, dunque un ordinamento e una struttura giuridica stabile che consenta ai soggetti di realizzare un assetto concreto.

L'angolo prospettico di Stein è bidirezionale: in direzione del singolo e in direzione della comunità (singolo e comunità sono l'uno ragione esistenziale-giuridica dell'altro); in direzione della persona e in direzione dello Stato. Lo Stato si manifesta innanzitutto in «una formazione sociale nella quale persone libere sono integrate in modo che una o più di esse (nel caso limite tutte) esercitano un potere sulle altre in nome della formazione sociale»³¹.

Le comunità spirituali rappresentano la forma associativa per eccellenza in cui sono inserite tutte le altre, per questo stesso motivo si può infatti affermare che essa è sovraordinata come “comunità spirituale”. La sua forma deriva dai rapporti con le comunità con le quali è in relazione o alle quali è assimilata.

Nella cornice creata dall'opera di Stein, per includere l'architettura complessa e articolata dello Stato di diritto è necessario fare riferimento in modo argomentato alla comunità spirituale che non è subordinata, ma sovrasta qualunque tipo di comunità poiché è l'elemento fondante, luogo di metafora e di rinvio. Lo Stato di diritto rinvia alla comunità spirituale sovraordinata, alla giustizia:

«Le forme della vita non possono essergli determinate da alcun potere esterno, che esso sia una singola persona oppure una comunità sovraordinata, coordinata e subordinata»³².

Allo stesso tempo, è utile precisare che la comunità spirituale sovraordinata non configura una comunità materiale, ma una metafora, cifra e vincolo di attuazione degli *a priori* del diritto puro, radicati nella dignità della persona.

³¹ *Ibi*, p. 84.

³² *Ibidem*.

Queste riflessioni restituiscono Stein al suo statuto di studiosa critica nei confronti di una declinazione nichilistica del diritto, attenta alla realtà e decisamente contraria a visioni totalitarie e strumentali della giuridicità, come accade ogni volta che vengono negati i principi della isonomia – l’uguaglianza di tutti davanti alla legge – e della isegoria – diritto di tutti a prendere la parola in una comunità –, nucleo essenziale del pensiero greco che concepisce lo Stato di diritto³³.

Abstract: *Through Edith Stein's thought in Eine Untersuchung über den Staat (1925), the essay discusses the forms of government, the concept of community, the difference between law and justice, and the genesis of the state, in a critical direction toward legal formalism.*

Keywords: *Law, Justice, Forms of Government, Genesis of the State.*

³³ Cfr. B. Romano, *Diritto e gioco*, Giappichelli, Torino 2022.